

ALLEGATO 1

Bando di gara per progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo annuale 2013.

Articolo 1

Obiettivi generali

1. Con il presente Bando di gara si intendono finanziare i progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all'art. 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000.
2. In particolare, il Bando è indetto per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, in coerenza con i contenuti del *Piano 2012-2014* e del *POA 2013*.

Articolo 2

Definizioni

- "*Agevolazioni pubbliche*": aiuti erogati dallo Stato, così come definiti agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
- "*Agevolazioni a titolo de minimis*": aiuti erogati dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche alle imprese che, nel limite di determinati massimali fissati dalla Commissione Europea, sono sottratti alla procedura di notifica alla Commissione Europea secondo quanto previsto agli artt. 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 30.3.2010 (ex artt. 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea).
- "*Area prioritaria di intervento*": area strategica di intervento per la ripartizione delle risorse, come individuata nel Piano 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale.
- "*Assegnatario/i*": soggetto/i che, a seguito della selezione di cui al presente Bando, è/sono titolare/i del Progetto di ricerca ammesso al contributo a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale. In caso di partecipazione in partenariato, l'Assegnatario è il Capofila della compagine e nello svolgimento del progetto assume il ruolo di coordinatore e di referente ufficiale della compagine per ogni adempimento amministrativo, ferme restando le responsabilità individuali di ogni soggetto facente parte del raggruppamento.
- "*Capitolato tecnico del progetto*": è la Proposta di progetto come presentata dal/dai proponente/i nel caso non siano intervenute modifiche, ovvero come modificata in ragione: delle prescrizioni contenute nella *Relazione di valutazione finale* redatta dagli Esperti incaricati delle attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, degli aggiustamenti e delle varianti richiesti dagli Assegnatari, anche in itinere, come valutati dal CERSE, e delle eventuali integrazioni utili ai fini delle diverse fasi di valutazione e verifica.
- "*Capofila*": è l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del Progetto e di responsabile della sua attuazione, nonché di referente ufficiale della compagine per ogni

adempimento amministrativo, ferme restando le responsabilità individuali dei singoli assegnatari

- "*CCSE*": è la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente tecnico della contabilità dei sistemi energetici che, nell'ambito della Ricerca di sistema, svolge le attività di cui al decreto 8 marzo 2006.
- "*CERSE*": è il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico di cui all'art. 8, decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, le cui funzioni sono state attribuite in via transitoria, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 383/07, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
- "*Contratto di ricerca*": contratto di finanziamento stipulato dalla CCSE con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi, a seguito delle risultanze del presente Bando, alla contribuzione del Fondo.
- "*Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*": la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006 e s.m.i..
- "*Esperti*": esperti individuati dal CERSE di cui all'art.11, comma 2 del decreto 8 marzo 2006. Nell'ambito del Bando, gli Esperti svolgono attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, delle relative modifiche e verifiche in itinere e finali, nonché eventuali altre attività di valutazione e verifica a supporto del CERSE.
- "*Fondo*": Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, istituito presso la CCSE ai sensi dell'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 17 aprile 2001.
- "*Grandi Imprese*": le imprese che non rientrano nella definizione di PMI.
- "*Organismo di ricerca*": soggetto come definito al paragrafo 2.2, lettera d) della Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2006/C 323/01.
- "*POA 2013*": Piano operativo annuale della ricerca di sistema elettrico nazionale per l'annualità 2013, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2013, come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2014;
- "*Piano 2012-2014*": Piano triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 novembre 2012.
- "*PMI*": Microimprese, Piccole imprese e Medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.
- "*Variante di progetto*": variazione di tipo temporale, tecnico-scientifica, economica, societaria e di compagine, successiva alla data di inizio del Progetto, richiesta dall'Assegnatario, ovvero dal Capofila nel caso di Progetti svolti congiuntamente e approvata secondo le disposizioni del presente bando.

Articolo 3

Soggetti ammissibili e requisiti

1. Possono presentare proposte di progetto ed essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) Grandi imprese e PMI, già costituite alla data della presentazione della Proposta di progetto, che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi, anche di ricerca;
 - b) Organismi di ricerca, solo in partecipazione con Grandi imprese e PMI;
 - c) Raggruppamenti temporanei (RTI) e consorzi ordinari di cui all'art. 2602 e seguenti del Codice civile tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti). L'atto che dà forma all'aggregazione deve dar conto anche degli elementi essenziali del Progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali.
2. I requisiti di PMI e di Organismo di ricerca di cui al comma precedente devono essere comprovati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 18 aprile 2005 e della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione, mediante i moduli e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato a) "*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*". Al fine della corretta indicazione dei requisiti di PMI, in particolare dell'esistenza di imprese associate e/o collegate, si deve fare riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione sulla base dei dati in possesso della società a tale data e delle risultanze del registro delle imprese. In luogo delle suddette dichiarazioni possono essere esibiti gli omologhi certificati.
3. Le imprese che si presentano in forma di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui al comma 1, lettera c) non devono essere fra loro associate o collegate.
4. La presentazione di Proposte di progetto da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera c), è consentita anche se non ancora costituiti. In tal caso la Proposta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. La Proposta deve contenere l'impegno che, in caso di ammissione alla contribuzione del Fondo, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione della Proposta di progetto e qualificato come "mandatario", il quale avrà potere di rappresentanza del consorzio o della RTI.

Articolo 4

Caratteristiche delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto devono prevedere attività di Ricerca industriale e/o di Sviluppo sperimentale e devono essere finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, come definito all'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
2. Nel caso di una Proposta di progetto presentata congiuntamente da più Proponenti, la stessa Proposta individua il Capofila.
3. Nel caso di cui al comma 2, i rapporti tra i Proponenti, ai fini della realizzazione del progetto, sono regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti. Tali accordi, sinteticamente ma puntualmente descritti nella Proposta di progetto, regolamentano i rapporti tra le parti, in particolare tra il Capofila e i Proponenti, e definiscono, per ciascun Proponente, la quota di partecipazione, l'attività da realizzare ai fini

del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi. Gli Accordi, inoltre, formalizzano gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del Progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2010.

4. Gli Organismi di ricerca e le Microimprese - queste ultime, anche consorziate o riunite nelle forme previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) - non possono presentare Proposte di progetto autonomamente, né assumere il ruolo di Capofila.
5. Nel caso in cui le Piccole imprese assumano il ruolo di Capofila, tra i Proponenti devono figurare uno o più Organismi di ricerca per una quota di partecipazione complessiva, come risultante dalla Proposta di progetto, non inferiore al 25% del costo del Progetto.
6. Il costo di ciascun progetto è compreso tra 0,5 milioni di euro e 3 milioni di euro, con un costo delle attività di Ricerca Industriale non superiore al 70% del costo complessivo.
7. Il costo delle attività svolte complessivamente dagli Organismi di ricerca non può eccedere il 30% del costo del Progetto.
8. Il costo delle attività di ciascun Proponente è pari almeno al 10% del costo del Progetto, salvo quanto previsto ai commi successivi.
9. Il costo delle attività del Capofila è superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e comunque non inferiore al 40% del costo del Progetto.
10. Per ciascun Proponente, compreso il Capofila, il costo complessivo per l'acquisto di servizi, anche di consulenza, e per attività con contenuto di ricerca e sviluppo, commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto persone giuridiche, non eccede il 20% del costo totale delle attività preventivate per ciascun Proponente. Tale requisito deve essere mantenuto per l'intera durata del Progetto.
11. La durata di ciascun Progetto è compresa tra 12 e 36 mesi.

Articolo 5

Formulazione delle Proposte di progetto

1. Ciascuna Proposta di progetto si riferisce ad uno solo dei Temi di ricerca riportati nella tabella I di cui all'art. 2 del decreto di approvazione del presente bando.
2. Ciascun Proponente di cui all'art. 3 può presentare, singolarmente o congiuntamente, una sola Proposta di progetto afferente al medesimo Tema di ricerca, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Ciascun Organismo di ricerca, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), può presentare più Proposte di progetto afferenti al medesimo Tema di ricerca, a condizione che le attività che l'Organismo di ricerca intende svolgere e gli obiettivi, anche parziali, che intende perseguire nell'ambito delle diverse Proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.
4. Ciascuna Proposta di progetto è redatta in lingua italiana compilando i moduli informatici messi a disposizione sullo sportello telematico www.ricercadisistema.it, come approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Essa contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) dati generali del progetto (tra cui titolo e acronimo, tema di ricerca di afferenza, proponenti);
 - b) dati dei proponenti (tra cui l'indicazione della natura giuridica, la descrizione degli elementi per la qualificazione tecnico-scientifica sul tema e l'indicazione dei referenti tecnico-scientifici);

- c) descrizione dell'accordo tra i proponenti, sottoscritto o da sottoscrivere (contenente informazioni relative alla proprietà e all'utilizzo dei risultati del Progetto)
 - d) sintesi del progetto, anche in lingua inglese;
 - e) descrizione generale del progetto e principali obiettivi attesi;
 - f) inquadramento del Progetto nello stato dell'arte (novità e originalità dei risultati perseguiti, con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore/ambito);
 - g) fattibilità tecnico-scientifica del progetto, con indicazione delle principali criticità attese;
 - h) impatto sul sistema elettrico e benefici attesi;
 - i) modalità di validazione dei risultati;
 - j) stima dei benefici economico-finanziari derivanti dall'utilizzazione dei risultati del Progetto;
 - k) eventuali collegamenti con altri progetti in corso e/o altri soggetti operativi sullo stesso tema;
 - l) piano di lavoro (strutturato in work package e linee di attività, descritte dettagliatamente, con indicazione del ruolo dei Proponenti, della suddivisione in attività di Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale, dei tempi, dei costi, dei prodotti/output/deliverables, delle attività da affidare a soggetti terzi);
 - m) sviluppo temporale delle attività (indicare WP e LA in un diagramma di Gantt);
 - n) descrizione del piano economico-finanziario che evidenzia la struttura della copertura dei costi a carico dei proponenti;
 - o) tabelle dei costi preventivati, suddivisi per proponenti, workpackages e linee di attività, voci di costo, tipologia attività di ricerca.
5. La presentazione delle Proposte di progetto è corredata della documentazione e delle dichiarazioni rese dai Proponenti, secondo quanto specificato nell'allegato a) "*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*".
6. Le dichiarazioni richieste al comma 5 sono rese dal legale rappresentante del Proponente o da suo procuratore e la firma è apposta ai sensi del citato DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In luogo delle suddette dichiarazioni possono essere esibiti gli omologhi certificati. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 6

Forma ed intensità del Contributo

1. L'intensità del contributo, calcolato in base ai costi ammissibili del Progetto, ammonta al 50% per le attività di Ricerca industriale (RI) e al 25% per le attività di Sviluppo sperimentale (SS), salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. Le intensità di Contributo di cui al comma 1 sono maggiorate di 5 punti percentuali per le Medie imprese, e di 10 punti percentuali per le Piccole imprese e le Microimprese. Di tali maggiorazioni potrà beneficiare solo la quota parte di costi ammissibili sostenuti dalle singole PMI e non l'intero Progetto. Qualora, anche in corso di svolgimento, venissero a mancare le condizioni richieste, non si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste.
3. Le intensità del Contributo di cui al comma 1 sono maggiorate di 10 punti percentuali se il Progetto comporta un'effettiva collaborazione fra imprese e Organismi di ricerca, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) l'Organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto, come risultanti dal consuntivo approvato;

- b) l'Organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Ai fini del presente comma, il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

4. In accordo con la Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 (crf. punto 5.1.3), le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni, ove ricorrano le condizioni, non si applicano per gli Organismi di ricerca; pertanto a questi ultimi è riconosciuta un'intensità di aiuto pari al 75% dei costi ammissibili. Gli Organismi di ricerca sono comunque tenuti a specificare quali attività da loro svolte sono classificabili come Ricerca Industriale e quali come Sviluppo Sperimentale.
5. Nel caso in cui un Organismo di ricerca partecipi ad una Proposta di progetto deve essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del paragrafo 3.2 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
6. Non è consentito il cumulo del Contributo richiesto e/o concesso in relazione ai progetti di cui al presente Bando con altre Agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo *de minimis*, per le stesse iniziative e/o aventi per oggetto le stesse spese.

Articolo 7

Affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria dei Proponenti

1. Ciascun Proponente fornisce tutte le informazioni relative al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento delle attività del Progetto per le quali si propone, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b)
2. Ciascun Proponente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), anche se partecipante nelle forme di cui alla lettera c), fornisce tutte le informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo economico-finanziario e societario compilando le dichiarazioni di cui all'allegato a) "*Documentazione da allegare alla proposta di progetto*" e deve essere in possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria indicati nelle *Schede 5a)/5b)*.
3. Per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale, i dati cui fare riferimento sono quelli riportati nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.

Articolo 8

Costi ammissibili

1. I Costi presentati nella Proposta di progetto e successivamente sostenuti per la realizzazione del Progetto sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato b) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*".

Articolo 9

Procedura concorsuale e criteri di valutazione

1. Il CERSE verifica, per ciascuna Proposta di progetto, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 14, comma 1, e invia al Ministero dello Sviluppo economico:
 - a) un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione;
 - b) un prospetto delle Proposte di progetto da escludere dalla fase di valutazione, specificando le relative motivazioni e proponendo l'esclusione dalla procedura concorsuale.

2. Contestualmente all'invio del prospetto di cui al comma 1, lettera a), il CERSE individua gli Esperti o i gruppi di Esperti a cui affidare le attività di valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità formale, informando il Ministero dello sviluppo economico e la CCSE per i seguiti di competenza, e richiedendo agli Esperti, entro 60 giorni dall'incarico, la trasmissione di:
 - a) una Relazione di valutazione finale per ciascuna Proposta di progetto oggetto di valutazione, contenente tutti gli elementi per porre in graduatoria le Proposte di progetto presentate;
 - b) una relazione per ogni Organismo di ricerca che abbia presentato più Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione afferenti al medesimo tema di ricerca, che certifichi il rispetto dell'art. 5, comma 3.
3. La valutazione delle Proposte di progetto viene effettuata dagli Esperti sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - A) Innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico, valutata rispetto allo stato dell'arte, nazionale ed internazionale, ed al grado di innovazione, nonché al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico (punti 0-30, soglia minima 20).
 - B) Benefici attesi per il sistema elettrico nazionale, valutati con riferimento ai benefici diretti per gli utenti, con particolare riguardo agli aspetti tecnologici, economici ed ambientali, nonché all'incremento di competitività per le imprese del settore (punteggio 0-15, soglia minima 9).
 - C) Valorizzazione dei risultati, valutata con riferimento all'utilizzo dei risultati, alla validità del piano di sviluppo industriale, alla valorizzazione della proprietà, alle ricadute industriali e agli eventuali benefici economico-finanziari per i Proponenti, alla potenzialità di generare diritti di cui all'art. 10, comma 11, e al loro ammontare stimato (punteggio 0-15, soglia minima 9).
 - D) Qualità scientifica e tecnologica dei Proponenti, valutata rispetto all'adeguatezza tecnico-scientifica e manageriale (in particolare per il Capofila) dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, al ruolo previsto per i diversi Proponenti, alla presenza contemporanea di imprese industriali ed Organismi di ricerca, alla complementarità, bilanciamento e completezza delle competenze (punti da 0-20, soglia minima 12).
 - E) Coerenza e qualità della Proposta di progetto, valutate rispetto alla chiarezza del programma di ricerca, all'identificazione degli obiettivi, all'allocazione delle risorse tecniche ed umane, alla fattibilità tecnica ed economica, all'organizzazione interna del Progetto (con particolare attenzione alle attività previste per il controllo e il coordinamento dei Proponenti da parte del Capofila e l'individuazione e la gestione dei rischi), all'adeguatezza del piano di lavoro (punteggio 0-20, soglia minima 12).
4. Sono ammesse alle graduatorie esclusivamente le Proposte di progetto che conseguono la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C, D ed E, di cui al comma precedente, e che raggiungono la soglia minima di 50 punti per la somma dei punteggi relativi ai criteri sub lettere A, B e E.
5. Per determinare il Contributo ammissibile, gli Esperti valutano la pertinenza di ciascuna attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale e valutano la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei relativi costi, proponendo, ove necessario, prescrizioni relativamente alle attività e ai costi del Progetto. Gli esiti di tali verifiche e valutazioni costituiscono parte integrante delle relazioni di valutazione predisposte dagli Esperti per ogni singola Proposta di progetto ammessa alle graduatorie.

6. Il CERSE, sulla base delle Relazioni di valutazione finale redatte dagli Esperti, predispone una graduatoria di merito per ciascun Tema di ricerca, una per ciascuna Area prioritaria di intervento, nonché una graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi; le graduatorie sono trasmesse al Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alle Relazioni medesime, specificando le Proposte di progetto da ammettere e quelle da escludere dal finanziamento, sulla base delle disposizioni dei successivi commi 7, 8, 9 e 10.
7. I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto secondo l'ordine di graduatoria, nell'ambito del singolo Tema di ricerca, a partire dalla proposta con il punteggio più elevato, nei limiti delle risorse previste per il Tema stesso.
8. I residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo Tema di ricerca, come differenza tra l'ammontare massimo di risorse previste per ciascun Tema e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie secondo il comma 7, sono assegnati in base alla graduatoria relativa all'Area prioritaria di intervento a cui il Tema afferisce.
9. Eventuali ulteriori importi residui che si rendessero disponibili nell'ambito delle singole Aree prioritarie di intervento, come differenza tra l'ammontare massimo di contributo previsto per ciascuna Area e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie, sono assegnati al finanziamento delle Proposte di progetto risultate più meritevoli, ai sensi della graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi.
10. In caso di parità di punteggio per ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 7, 8 e 9, è data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio di cui al comma 3, lettera A). In caso di ulteriore parità ha la priorità la Proposta di progetto presentata in data antecedente. Infine, in caso di ulteriore parità, si procede tramite sorteggio.
11. Il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto 8 marzo 2006, approva le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.
12. Le graduatorie decadono trascorsi 24 mesi dall'approvazione di cui al comma 11. Trascorso tale termine non è più consentita la stipula dei contratti di ricerca.

Articolo 10

Accettazione e Contratto di ricerca

1. Entro 10 giorni dall'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, il CERSE comunica all'Assegnatario di ciascun Progetto ammesso al finanziamento l'importo del Contributo e trasmette al medesimo la Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti ai fini dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, contenente eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto stessa.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'Assegnatario comunica al CERSE l'accettazione dell'importo concesso e delle eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto; in relazione alle prescrizioni, l'assegnatario presenta al CERSE richiesta di eventuali aggiustamenti al progetto.
3. Il CERSE verifica la coerenza degli aggiustamenti con le prescrizioni stesse e con gli elementi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria del progetto e comunica all'Assegnatario l'esito della verifica; nel caso in cui tale verifica conduca ad un esito negativo, l'Assegnatario comunica, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione del CERSE, l'accettazione integrale delle prescrizioni e dell'importo concesso, o la rinuncia al contributo.
4. Entro 30 giorni dall'accettazione di cui al comma 2, l'Assegnatario trasmette al CERSE il Capitolato tecnico del progetto, e alla CCSE tutta la documentazione necessaria per la stipula

del Contratto di ricerca; in caso di richiesta di aggiustamenti, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione da parte del CERSE di cui al comma 3.

5. Il Capitolato tecnico di ciascun Progetto deve essere coerente con la Proposta di progetto, con le eventuali prescrizioni indicate nella Relazione di valutazione finale e con gli eventuali aggiustamenti valutati positivamente; la verifica di coerenza è effettuata dal CERSE.
6. A seguito del ricevimento della documentazione necessaria, la CCSE conclude con gli assegnatari il Contratto di ricerca per l'esecuzione del Progetto.
7. Il Contratto di ricerca regola i rapporti tra le parti per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del Progetto, le verifiche e i controlli, l'erogazione delle quote di Contributo e il versamento al Fondo del diritto di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2010.
8. Al momento della stipula del Contratto di ricerca, l'Assegnatario può richiedere una quota del Contributo a titolo di anticipo. In tal caso è prevista una garanzia, a titolo di cauzione definitiva, pari all'anticipo erogato, che verrà restituita al momento dell'erogazione della quota di contribuzione a saldo. La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa e può essere prestata solo da:
 - a) istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/93;
 - b) imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
 - c) intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nella suddetta garanzia, che verrà restituita al momento dell'erogazione del saldo, di cui al successivo art. 12, comma 4, il fideiussore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, impegnandosi, altresì, a garantire l'operatività della polizza o fideiussione nel termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della CCSE. Non è consentito svincolare progressivamente le quote di cauzione.

9. La data di inizio del Progetto non può essere antecedente alla data della firma del Contratto di ricerca, né successiva al sessantesimo giorno e deve essere tempestivamente comunicata alla CCSE.
10. Nel Contratto di ricerca è indicato un unico conto corrente intestato all'Assegnatario con i relativi riferimenti bancari presso cui saranno erogati i contributi in base a quanto stabilito dall'art. 12.
11. I soggetti utilizzatori dei risultati del Progetto sono tenuti a pagare un diritto a favore del Fondo, il cui ammontare, unitamente alle condizioni per l'utilizzo dei risultati medesimi, è regolato ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2010.

Articolo 11

Sviluppo del Progetto

1. L'Assegnatario è il responsabile dell'attuazione del Progetto, della sua attuazione nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico del progetto richiamato nel Contratto di ricerca.
2. L'Assegnatario può presentare al CERSE richiesta di Varianti di progetto, secondo quanto previsto nell'allegato c) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto*", esplicitando le motivazioni e comunque solo se esse non alterano gli obiettivi finali del Progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca. Il

CERSE comunica al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla CCSE l'esito della valutazione sulle varianti.

3. Il ritiro del Capofila e la sua sostituzione con altra Impresa è consentito in casi eccezionali e debitamente motivati ed è soggetta a valutazione del CERSE, secondo quanto previsto nell'allegato c) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto*", che informa il Ministero dello Sviluppo Economico e la CCSE.
4. L'Assegnatario è tenuto a presentare al Ministero dello sviluppo economico, al CERSE ed alla CCSE una relazione semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche ed ai risultati conseguiti complessivamente e da ogni singolo assegnatario facente parte della compagine.
5. A conclusione del Progetto, fatta salva la necessaria salvaguardia di elementi rilevanti ai fini di eventuali diritti di privativa, l'Assegnatario è tenuto a presentare al CERSE, al Ministero dello sviluppo economico ed alla CCSE una relazione descrittiva delle attività del progetto e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione sul sito www.ricercadisistema.it.

Articolo 12

Erogazione dei contributi

1. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo Stato di avanzamento del Progetto.
2. La prima quota di Contributo, liquidata a titolo di acconto, può essere richiesta nel limite massimo del 30% dell'intero ammontare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8.
3. Le successive quote di Contributo possono essere richieste in relazione allo Stato di avanzamento del Progetto, dietro presentazione di Relazioni - intermedie o finali - inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti. Le Relazioni, predisposte secondo le modalità descritte nell'allegato b) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", devono essere inviate al CERSE con frequenza non inferiore a 10 mesi e comunque non prima di 12 mesi dalla data di inizio del Progetto, salvo quanto previsto all'art. 13.
4. La quota a saldo non può essere inferiore al 20% dell'ammontare dell'intero Contributo corrisposto all'Assegnatario.
5. La CCSE eroga le quote di contributo entro 30 giorni dalla ricezione della trasmissione delle valutazioni da parte del CERSE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) del decreto 8 marzo 2006.
6. I contributi sono erogati dalla CCSE sul conto corrente di cui all'art. 10, comma 10.

Articolo 13

Verifiche e accertamenti

1. Lo Stato di avanzamento dei progetti di ricerca, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono verificati e valutati dal CERSE sulla base di quanto disposto nell'allegato b) "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*".
2. Il CERSE, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico e della CCSE, può disporre, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sulle spese

sostenute e sulla sussistenza di motivi di risoluzione dei Contratti di ricerca e revoca dei contributi concessi di cui all'art. 14, comma 4.

3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma precedente, il CERSE può richiedere all'Assegnatario una relazione sullo Stato di avanzamento del Progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del Progetto. Ai fini degli accertamenti, il CERSE si avvale degli esperti e riferisce l'esito al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 14

Esclusioni e revoche

1. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla procedura concorsuale:
 - a) la mancata trasmissione della Proposta di progetto nei tempi e con le modalità di cui all'art.15, comma 1;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 3;
 - c) il mancato rispetto dell'art. 4, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
 - d) il mancato rispetto dell'art. 5, commi 1, 2, 4, 5, 6;
 - e) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 6;
 - f) il mancato possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7.

La comunicazione al proponente dell'avvenuta esclusione della Proposta di progetto dalla procedura concorsuale è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, in esito al decreto di approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 11.

2. Costituiscono motivi di esclusione dei Progetti dalle graduatorie approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e/o 7;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 3, come certificato dalle relazioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera b);
 - c) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 6;
 - d) il mancato rispetto dell'art. 10, commi 2, 3, 4, 5 e 9;

I progetti che seguono i progetti esclusi in graduatoria subentrano, nei limiti delle somme rese disponibili, secondo i criteri stabiliti nel presente Bando.

3. Costituiscono motivi di revoca dei contributi concessi:
 - a) la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e/o 7;
 - b) il mancato rispetto dell'art. 6, comma 6;
 - c) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili agli Assegnatari;
 - d) l'interruzione del programma di sviluppo del Progetto non adeguatamente giustificata;
 - e) il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, opportunamente giustificati, o per riscontrata obiettiva impossibilità di ottenere i risultati attesi;
 - f) la mancata trasmissione della documentazione finale (rapporti tecnici e rendicontazione dei costi) entro 6 mesi dalla data prevista per il termine del Progetto;
 - g) le false dichiarazioni inerenti la documentazione fornita e i requisiti soggettivi e oggettivi di tipo tecnico-scientifico, economico e societario;
 - h) le irregolarità gravi che incidano sulla possibilità di prosecuzione del progetto.

4. L'esclusione dei Progetti dalle graduatorie e la revoca dei contributi concessi, di cui ai commi 2 e 3, sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del CERSE.
5. Nel caso di progetti svolti congiuntamente, l'eventuale revoca dei contributi grava esclusivamente sul soggetto interessato e non comporta automatica esclusione del progetto o risoluzione del contratto, a condizione che i rimanenti Assegnatari propongano la sostituzione dello stesso con soggetto idoneo, ovvero la rimodulazione delle attività e dei costi. La proposta di Variante di progetto è soggetta a valutazione del CERSE secondo quanto definito nell'allegato c) "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto*".
6. In caso di revoca dei contributi disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto interessato non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, sulla base degli accertamenti di cui all'art. 13, fermo restando l'opponibilità della garanzia di cui all'art. 10, comma 8, sarà tenuto alla restituzione di quanto già percepito ed al pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 15

Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate telematicamente, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 17 novembre 2014**. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo del sistema telematico per la presentazione delle Proposte di progetto saranno pubblicate sul sito [http:// www.ricercadisistema.it](http://www.ricercadisistema.it), entro il 15 settembre 2014.
2. I Proponenti, dal momento della presentazione della Proposta di progetto, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
3. Tutti i Proponenti, ovvero tutti gli Assegnatari, sono solidalmente responsabili per la proposta di progetto e per lo svolgimento del progetto stesso.
4. Informazioni e chiarimenti sugli atti del presente Bando potranno essere richiesti entro il 31 ottobre 2014 all'indirizzo di posta elettronica che sarà reso noto sul sito <http://www.ricercadisistema.it>. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti saranno resi noti tramite le modalità indicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.
5. Il presente Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it), sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), sul sito della CCSE (www.ccse.cc) e sul sito della Ricerca di sistema (www.ricercadisistema.it).

ALLEGATI

- a) *Documentazione da allegare alla Proposta di progetto;*
- b) *Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili;*
- c) *Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto.*